

21.2.2024

A9-0445/272

**Emendamento 272**  
**Petar Vitanov, Achille Variati**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patenti di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16 bis)** *La combinazione di un'età minima adeguata per le patenti di ciascuna categoria, che favorisca sia l'indipendenza dei giovani conducenti in termini di mobilità sia il loro eventuale accesso tempestivo alla guida professionale, e condizioni più rigorose per i conducenti inesperti, anche per quanto riguarda i tassi di alcolemia, possono giovare alla sicurezza stradale. Una limitazione della potenza del veicolo consentita durante il periodo di prova per la categoria B potrebbe avere un impatto positivo sulla riduzione degli incidenti per eccesso di velocità e della loro gravità e contribuire in parte al conseguimento dell'obiettivo "zero vittime".*

Or. en

21.2.2024

A9-0445/273

**Emendamento 273**  
**Petar Vitanov, Achille Variati**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patenti di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

(28) *È opportuno* introdurre *a livello di Unione* un sistema di guida accompagnata per *determinate categorie di* patenti di guida, al fine di migliorare la sicurezza stradale. Le norme di tale sistema dovrebbero prevedere la possibilità per i richiedenti di acquisire la patente di guida nelle categorie pertinenti prima del raggiungimento del limite minimo di età richiesto. Tuttavia l'uso di tali patenti di guida dovrebbe essere subordinato all'obbligo di essere accompagnati da un conducente esperto. In tali situazioni gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, per motivi di sicurezza stradale, a definire condizioni e norme più rigorose nel loro territorio per quanto riguarda le patenti di guida da essi rilasciate.

*Emendamento*

(28) *Si potrebbe* introdurre un sistema di guida accompagnata per *le* patenti di guida *di categoria B, C e C1*, al fine di migliorare la sicurezza stradale. *Gli Stati membri devono mantenere la facoltà di decidere se applicare o meno tale disposizione, mentre dovrebbe applicarsi il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri che attuano la misura.* Le norme di tale sistema dovrebbero prevedere la possibilità per i richiedenti di acquisire la patente di guida nelle categorie pertinenti prima del raggiungimento del limite minimo di età richiesto. Tuttavia l'uso di tali patenti di guida dovrebbe essere subordinato all'obbligo di essere accompagnati da un conducente esperto. In tali situazioni gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, per motivi di sicurezza stradale, a definire condizioni e norme più rigorose nel loro territorio per quanto riguarda le patenti di guida da essi rilasciate.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/274

**Emendamento 274**  
**Petar Vitanov, Achille Variati**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patenti di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(29) Il sistema di guida accompagnata, fatto salvo il suo obiettivo generale di migliorare la sicurezza stradale, dovrebbe rendere la professione di conducente di autocarri più accessibile e attraente per le giovani generazioni, al fine di ampliare le loro possibilità professionali e contribuire ad affrontare la carenza di conducenti nell'Unione. Dovrebbe pertanto riguardare le patenti di guida di categoria C e, in quanto condizione preliminare, le patenti di categoria B.**

**soppresso**

Or. en

21.2.2024

A9-0445/275

**Emendamento 275**  
**Petar Vitanov, Achille Variati**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patenti di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 34**

*Testo della Commissione*

(34) La rete dell'UE per le patenti di guida mira a garantire il riconoscimento dei documenti e dei diritti acquisiti provenienti dagli Stati membri, a combattere la frode documentale, a evitare il rilascio di più patenti e a facilitare l'applicazione delle decisioni di ritiro della patente di guida. In particolare gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di verificare sistematicamente che siano venuti meno i motivi che hanno portato alla precedente imposizione di limitazioni, sospensioni, revoche o annullamenti di una patente di guida o del diritto di guidare. L'uso di RESPER per l'attuazione di altri atti dell'Unione dovrebbe essere consentito solo a condizione che tali usi siano esplicitamente previsti dalla presente direttiva.

*Emendamento*

(34) La rete dell'UE per le patenti di guida mira a garantire il riconoscimento dei documenti e dei diritti acquisiti provenienti dagli Stati membri, a combattere la frode documentale, a evitare il rilascio di più patenti e a facilitare l'applicazione delle decisioni di ritiro della patente di guida. ***D'ora in poi dovrebbe essere utilizzata anche per garantire lo scambio tempestivo di informazioni sui punti di demerito relativi alle infrazioni stradali commesse dai conducenti in diversi Stati membri.*** In particolare gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di verificare sistematicamente che siano venuti meno i motivi che hanno portato alla precedente imposizione di limitazioni, sospensioni, revoche o annullamenti di una patente di guida o del diritto di guidare. L'uso di RESPER per l'attuazione di altri atti dell'Unione dovrebbe essere consentito solo a condizione che tali usi siano esplicitamente previsti dalla presente direttiva.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/276

**Emendamento 276**  
**Petar Vitanov, Achille Variati**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patenti di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6– paragrafo 1– lettera a– comma 2 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

– quadricicli leggeri;

– quadricicli leggeri, **con una  
velocità massima di costruzione non  
superiore a 45 km/h;**

Or. en

*Motivazione*

*È necessario allineare la velocità massima consentita per i ciclomotori all'interno della categoria AM. Per questo motivo, lo stesso limite di velocità previsto per i veicoli a due e tre ruote viene applicato anche ai quadricicli leggeri.*

21.2.2024

A9-0445/277

**Emendamento 277**  
**Petar Vitanov, Achille Variati**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patenti di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) 16 anni per le categorie AM, A1 e B1;

a) 16 anni per le categorie AM, A1 e B1 **e Ta**;

Or. en

*Motivazione*

*Si introduce una distinzione in base alla velocità massima consentita per la categoria T, in linea con quanto già avviene per la categoria B. È possibile ottenere una patente di categoria T all'età di 16 anni per i trattori con velocità inferiore a 40 km/h, mentre i trattori con velocità superiore a 40 km/h saranno autorizzati a partire dall'età di 18 anni.*

21.2.2024

A9-0445/278

**Emendamento 278**  
**Petar Vitanov, Achille Variati**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patenti di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) 18 anni per le categorie A2, B, BE,  
C1 e C1E;

b) 18 anni per le categorie A2, B, BE,  
C1 e C1E **e Tb**;

Or. en

*Motivazione*

*Si introduce una distinzione in base alla velocità massima consentita per la categoria T, in linea con quanto già avviene per la categoria B. È possibile ottenere una patente di categoria T all'età di 16 anni per i trattori con velocità inferiore a 40 km/h, mentre i trattori con velocità superiore a 40 km/h saranno autorizzati a partire dall'età di 18 anni.*

21.2.2024

A9-0445/279

**Emendamento 279**  
**Petar Vitanov, Achille Variati**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patenti di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***h bis) due anni dopo il primo rilascio di una patente di guida per la categoria di patenti Ta (per la guida di trattori con rimorchi), gli Stati membri possono rilasciare una patente per la categoria Tb a un titolare di tale categoria di patenti.***

Or. en

21.2.2024

A9-0445/280

**Emendamento 280**  
**Petar Vitanov, Achille Variati**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patenti di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B.

b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B, ***fatti salvi i requisiti in materia di formazione pratica minima per le categorie di motociclette di cui al paragrafo 2, lettera e).***

Or. en

21.2.2024

A9-0445/281

**Emendamento 281**  
**Petar Vitanov, Achille Variati**  
a nome del gruppo S&D

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patenti di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Al momento del rilascio o del rinnovo di patenti di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri ***possono richiedere*** una visita in cui si applicano le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida di cui all'allegato III ***anziché l'autovalutazione di cui al punto 3 di tale allegato***. In tal caso la visita medica riguarda tutte le incapacità di natura medica indicate nell'allegato III.

*Emendamento*

Al momento del rilascio o del rinnovo di patenti di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri ***richiedono*** una visita in cui si applicano le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida di cui all'allegato III. In tal caso la visita medica riguarda tutte le incapacità di natura medica indicate nell'allegato III. ***Gli Stati membri designano l'autorità medica competente e stabiliscono le modalità della visita medica.***

Or. en